

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

11.

**MOZIONE SULLA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE DA PARTE DELL'AVVOCATURA**

Il XXXIV Congresso nazionale forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018,

premessato che:

- riflettere sul quadro di riferimento nel quale inscrivere la regolazione giuridica costituzionale della professione forense significa immergersi nei valori più profondi della nostra cultura giuridica toccando con mano, da una parte, una fase dell'ordinamento che segna uno dei momenti più delicati per l'identità giuridica dell'avvocato, dall'altra, l'alba di una nuova sensibilità civile sulla spinta dei principi introdotti dal Trattato di Lisbona;
- una nuova etica civile sta investendo i giuristi, e in particolare gli avvocati, innovando profondamente il sistema europeo, e non solo europeo, del diritto con una sempre maggiore attenzione per i diritti fondamentali;
- di conseguenza, nuove responsabilità e doveri investono direttamente l'avvocatura non solo nei confronti della parte assistita ma anche dei terzi e della società;
- per assolvere alla propria funzione, l'avvocato deve essere autonomo e non subordinato sia rispetto al cliente che allo Stato, per dirla con Pietro Calamandrei: *«l'avvocato nell'esercizio del proprio ministero deve obbedire solo alle leggi e alla propria coscienza e non curarsi d'altro»*;

rilevato che:

- la previsione costituzionale dell'inviolabilità del diritto di difesa e del diritto di accesso alla giustizia e alla rimozione di ostacoli per i non abbienti rendono ancor più evidente il significato costituzionale e istituzionale dell'avvocatura, riconosciuto esplicitamente dalla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 24 e 111;
- l'avvocato è annoverato tra le categorie professionali all'interno delle quali sono scelti i componenti della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione;
- l'avvocatura da sempre svolge un ruolo fondamentale per il corretto ed effettivo funzionamento del sistema giudiziario e per la difesa e rappresentanza in sede giudiziale e stragiudiziale, nonché in favore della crescita sociale, civile e culturale del paese;
- la legge 247/2012, oltre a riscrivere lo statuto normativo dell'avvocato in forza della specialità costituzionale della professione forense, presenta un evidente carattere generale intorno alla delineazione di uno *status* di autonomia e indipendenza nella sua dimensione collettiva;
- con le leggi del 2017 sulla tutela del lavoro autonomo e sull'equo compenso si può sperare in un nuovo equilibrio tra la prospettiva mercantile-concorrenziale e quella personalistica, che riparta dai principi fondamentali che vanno preservati nell'interesse dell'utenza dei servizi professionali, da una parte, e della crescita economica, dall'altra;

impegna

l'Organismo congressuale forense e il Consiglio nazionale forense ad assumere, nell'ottica descritta, le più opportune iniziative di sollecitazione verso il legislatore affinché sia affermato in modo più esplicito il valore costituzionale ed istituzionale dell'avvocatura, attraverso una proposta di modifica costituzionale che, rafforzando i principi di libertà e di indipendenza a fondamento della professione forense, tra l'altro attribuisca alle rappresentanze istituzionali forensi il compito di designare un componente della Corte Costituzionale.

(25 luglio 2018)

Mozione presentata da

Il Presidente